

Come deliberato dal Consiglio Nazionale del febbraio 1978 l'Acos ha "ereditato" la persona giuridica di ente morale data all'U.C.I. il 19 giugno 1969 con DPR n. 905 pubblicato sulla G.U. del 12-12-1969.

La modifica di denominazione dell'Associazione, la fusione dell'U.C.I. e dell'A.C.I.P.S.A. nel nuovo organismo (ACOS) e l'adozione del nuovo Statuto sono stati effettuati con Atto Notarile del 13-4-1978 - trascritto il 27 aprile 1978 al 1° Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma N. 4691-Serie F-Vol. 2246.

Lo Statuto e il Regolamento diventano così patrimonio dell'ACOS;

spetta ora a tutti i membri di realizzare concretamente nella vita personale e professionale la scelta coerente e responsabile di questo rinnovamento nell'unità per una presenza cristiana nel mondo sanitario e nella Chiesa.

La Presidenza Nazionale ACOS

Statuto ACOS

Capitolo I Costituzione e finalità dell'Associazione

L'Associazione Cattolica Operatori Sanitari (ACOS) è una Associazione di persone che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica per il proprio perfezionamento morale e professionale, per la promozione cristiana dei servizi sanitari-assistenziali e degli ambienti socio-sanitari.

L'Acos è giuridicamente costituita con sede nazionale in Roma.

L'Acos è membro effettivo della Consulta Generale dell'Apostolato dei laici.

L' Acos aderisce al Comitato Internazionale Cattolico Infermieri ed Assistenti Medico-Sociali (CICIAMS).

Art. 2 - L'ACOS si propone:

- 1) La formazione permanente degli operatori socio-sanitari in ordine:
 - alla competenza e alle responsabilità professionali;
 - alla partecipazione nelle attività e negli organismi democratici di programmazione, gestione, controllo del settore sociosanitario;
- 2) lo studio dei problemi, che interessano le varie professioni socio-sanitarie e la ricerca di soluzioni conformi al progresso sociale scientifico nel rispetto della giustizia e della dignità della persona umana;
- 3) l'azione per la tutela e la valorizzazione delle professioni socio-sanitarie e per l'affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie;
- 4) la costituzione di gruppi per l'animazione cristiana degli ambienti socio-sanitari, realizzata con la testimonianza e l'impegno personale.

Art. 3 - L'Acos persegue le sue finalità mediante:

- riunione degli aderenti a tutti livelli;
- gruppi e commissioni permanenti di studio;
- pubblicazioni;
- attività culturali, sociali ed assistenziali.

Art. 4 - Il periodico ufficiale dell'ACOS è "*L'Operatore Sanitario*". Esso è mezzo di collegamento, di formazione e di informazione per gli aderenti e di sensibilizzazione cristiana negli ambienti socio-sanitari.

Art. 5 - L'Acos collabora, coerentemente alle proprie finalità, con le associazioni e i gruppi che, in campo socio-sanitario ed ecclesiale, operano per la promozione del personale e al miglioramento dell'assistenza.

Capitolo II l'adesione

Art. 6 - Possono aderire all'ACOS gli appartenenti alle diverse categorie di operatori delle istituzioni socio-sanitari e gli studenti di scuole sanitarie che accettano lo spirito e la lettera del presente Statuto.

L'adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale; comporta il diritto ed il dovere di partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Capitolo III Organizzazione locale e provinciale

Art. 7 - L'Acos è articolata in gruppi locali.

Il gruppo locale è la prima e vitale esperienza di vita associativa per l'animazione cristiana dell'ambiente e per le attività formative e di studio promosse dall'ACOS.

Esso è costituito dagli aderenti che operano in un ente socio- sanitario o in una zona territoriale determinata, in accordo con il Consiglio provinciale.

Organi del gruppo locale sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di gruppo, eletto ogni 4 anni dall'assemblea;
- la Presidenza, costituita da almeno 3 membri eletti dal Consiglio. Le modalità per l'elezione e l'attribuzione delle cariche e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 8 - I gruppi locali costituiti nell'ambito di ciascuna provincia formano il centro provinciale, che ha il compito di coordinare le attività e promuoverli là dove ancora non esistono.

Organi del centro provinciale sono:

- l'assemblea provinciale, formato dai presidenti dei delegati dei gruppi locali;
- il Consiglio il consiglio provinciale, formata dai presidenti dei gruppi e da 5 membri eletti dall'assemblea, ogni 4 anni;
- la Presidenza, costituita da almeno 3 membri eletti dal Consiglio. Le modalità per le elezioni e l'attribuzione delle cariche, e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Cap. IV Organizzazione regionale

Art. 9 -L'Acos si articola a livello regionale nei centri regionali. Il Centro regionale è istituito dal Consiglio nazionale; ad esso fanno capo i centri provinciali della zona di sua competenza. I gruppi locali non facenti

capo a nessun centro provinciale si collegano direttamente con il Centro regionale più vicino.

E' compito del Centro regionale, d'intesa con la Presidenza nazionale:

- coordinare l'attività dei centri provinciali;
- promuovere iniziative a carattere regionale;
- costituire commissioni permanenti di studio.

Art.10 - Gli organi del Centro regionale sono:

- l'assemblea regionale, formato dai presidenti provinciali e dai delegati dell'assemblea provinciale;
- il consiglio regionale, formato dai presidenti provinciali (membri di diritto), dai presidenti dei gruppi locali, non facenti capo ad una provincia ed almeno cinque membri, eletti dall'Assemblea regionale; dal Consigliere nazionale eletto dall'Assemblea Regionale;
- la Presidenza costituita da 5 membri eletti dal Consiglio regionale. e modalità per le elezioni e l'attribuzione delle cariche e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Capitolo V Organizzazione nazionale

Art.11 - Gli organi nazionali dell'ACOS sono:

- l'assemblea nazionale;
- il consiglio nazionale;
- la presidenza nazionale.

Art.12 L'assemblea nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa viene convocata in via ordinaria ogni 4 anni.

E' formata dai presidenti regionali, dai Consiglieri nazionali e dai delegati eletti dalle Assemblee regionali nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento. Essa:

- esamina la relazione della presidenza sull'attività svolta;
- discute ed approva all'inizio di ogni quadriennio le linee programmatiche di attività futura;
- elegge un numero fisso di Consiglieri nazionali, i Probiviri e i Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 13 - Il consiglio nazionale è composto da:

- i presidenti regionali;

- i Consiglieri eletti dalle Assemblee regionali;
- i Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio nazionale si rinnova ogni 4 anni.

Spetta al consiglio nazionale:

- eleggere la presidenza nazionale;
- istituire i Centri regionali, delimitandone la zona;
- convocare l'assemblea nazionale;
- stabilire la quota di adesione annuale;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

Il consiglio nazionale inoltre, sulla base degli orientamenti deliberati dall'Assemblea nazionale ogni quadriennio:

- formula i programmi di attività;
- indice convegni a livello nazionale;
- istituisce Commissioni permanenti di studio in ordine ai problemi agli interessi dei diversi settori.

I responsabili delle Commissioni partecipano al Consiglio nazionale, senza diritto di voto.

Il consiglio nazionale è convocato di regola due volte all'anno dalla Presidenza nazionale e ogni qualvolta si manifesta la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art.14 - La Presidenza nazionale è formato da:

- Presidente e due Vice Presidenti;
- Segretario e Tesoriere.

Spetta alla Presidenza nazionale:

- convocare il consiglio nazionale;
- coordinare e stimolare la vita e lo sviluppo dell'ACOS secondo le finalità statutarie e le indicazioni venute dall'Assemblea e dal Consiglio nazionale;
- assicurare il funzionamento della sede centrale e dei servizi amministrativi dell'Associazione;
- promuovere regolari contatti con i Centri regionali;
- mantenere rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche e con i vari organismi nazionali ed internazionali, nell'interesse della vita e dello sviluppo dell'Associazione.

Art.15 - Il Presidente nazionale:

- rappresenta l'ACOS;
- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede le riunioni del consiglio nazionale.

I Vice-presidenti collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di impedimento.

Art.16 - I congressi.

Ogni 4 anni, ai vari livelli, vengono convocati i Congressi per lo studio dei problemi e per l'indicazione delle linee programmatiche dell'Associazione.

Durante i Congressi si svolgono le Assemblee ordinarie elettive.

Capitolo VI I Consulenti ecclesiastici

Art. 17 – L'associazione, di ogni livello, ha un Consulente ecclesiastico, nominato o riconfermato dalle competenti autorità ecclesiastiche d'intesa con le rispettive presidenze.

Il Consulente partecipa alle riunioni di Presidenza, cura la formazione spirituale e morale degli aderenti, secondo le indicazioni del Magistero.

Il Consulente ecclesiastico, ad ogni livello, può avere uno o più Vice-consulenti.

Capitolo VII Norme amministrative

Art. 18 – L'ACOS trae i mezzi finanziari:

- dalle quote di adesione;
- da proventi di iniziative e da donazioni o lasciti.

Art. 19 – L'amministrazione del patrimonio dell'ACOS è gestito dalla presidenza nazionale tramite il Tesoriere.

Il bilancio annuale, steso dal Tesoriere, viene rivisto dai Revisori dei Conti e presentato al Consiglio nazionale per l'approvazione.

Capitolo VIII Validità Statuto e Regolamento

Art. 20 - L'attuazione dello Statuto ACOS si realizza secondo il Regolamento.

Il Regolamento completa e costituisce parte integrante dello Statuto.

Art. 21 - Lo Statuto dell'ACOS può essere modificato solamente dall'Assemblea nazionale con modalità stabilite dal Regolamento.